



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 8 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip.: De Blasio Antimo** nato a Napoli il ..... matr. c.f. ....

**Avvocati: Tamburro L. - Giustini C.**

**Oggetto della spesa:** risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con la sentenza n. 2736/2016, la Corte di Appello di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno biologico nella misura di €. 76.498,00 ed €. 31.728,00 a titolo di danno da demansionamento in favore dell'ex dipendente De Blasio Antimo.

La U.O.D. 06 con nota prot. n.405573 del 09/06/2017, ha richiesto alla UOD Trattamento Economico, le somme lorde dovute alla predetta dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D., con nota prot .n. 484213 del 13/07/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo delle differenze retributive oltre accessori i da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, U.O.D. Contenzioso del Lavoro, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/CG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.405573 del 09/06/2017, ha chiesto alla U.O.D.01 "Stato Giuridico" della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto:





"La sentenza n. 2736/2016 della Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro si riferisce al contenzioso instaurato dal dott. Antimo De Blasio, in ragione della mancata attribuzione al ricorrente di un

incarico dirigenziale da parte della Giunta Regionale della Campania e da successivi comportamenti lesivi della dignità e del benessere fisico del De Blasio derivanti da tale mancata attribuzione.

I fatti risalgono all'ottobre 2002, quando, il De Blasio Dirigente Statale di prima fascia e Direttore dell'Ufficio Compartimentale di Napoli del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, è stato trasferito ai sensi del D.P.C.M. 24 luglio 2002, attuativo del D.Lgs 112/98, dai ruoli dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali) alla Regione Campania.

Con la sentenza n. 2736/2016, pronunciata il 06/04/2016 e depositata il 15/06/2016, la Corte di Appello di Napoli in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'ex dipendente De Blasio Antimo, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 17599/2008 del Tribunale di Napoli, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno biologico, comprensivo del danno morale, in favore dell'appellante nella misura di €. 76.498,00 ed €. 31.728,00 a titolo di danno da demansionamento oltre rivalutazione ed interessi sulla somma non rivalutata dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata da tale data in poi, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

La Corte di Appello di Napoli ha compensato le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero Economia e Finanze e dell'APAT ed ha compensato per metà le spese di lite del doppio grado, condannando la sola Regione al pagamento dell'ulteriore metà liquidata per il primo grado in € 2.500,00 ed € 2.100,00 per il secondo oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipante.

Si precisa, inoltre, che con sentenza n. 17599/2008 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, rigettava il ricorso del predetto ricorrente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero Economia e Finanza, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici e della Regione Campania, teso, fra l'altro, alla condanna dell'Ente Regione, al risarcimento dei danni, biologico, esistenziale, patrimoniale e non patrimoniale, morale, alla professionalità ed all'immagine e dignità".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n. 1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

#### **Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 2736/2016, della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 06/04/2016 e depositata il 15/06/2016.

#### **TOTALE DEBITO**

**€ 135.499,06**Sig **De Blasio** Antimo matr.

Danno Biologico € 76.498,00

Danno demansionamento € 31.728,00

Interessi e rivalutazione 23/07/2004-15/06/2016 € 9.299,73

Interessi su somma rivalutata dal 16/06/2016 al 27/11/2017 € 51,62

Oneri riflessi € 8.508,46

IRAP € 2.701,30

Totale € 128.787,11



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio **Avv.ti Tamburro L. Giustini C.** € **6.711,95**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Sentenza n. 2736/2016, della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 06/04/2016 e depositata il 15/06/2016.
- Prospetto di calcolo competenze legali;

Napoli, 13/07/2017

Il responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati



SENT. N. 2736/16  
R.G. N. 7169/09  
CRON. N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Raffaella Genovese  | Presidente       |
| 2. dr. Anna Maria Beneduce | Consigliere Rel. |
| 3. dr. Matilde Pezzullo    | Consigliere      |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza  
del 6.04.2016 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7169/2009 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

DE BLASIO ANTIMO n. In [redacted] rappr.to e difeso dagli avv.ti L.

Tamburro e C. Giustini ed elett.te domiciliato in Napoli c/o [redacted]

[redacted]

Appellante

E



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente in carica,  
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro p.t. rappr.to nonché  
per l'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI (  
A.P.A.T.) in persona del legale rappr.te p.t., rappr.ti e difesi per legge dalla Avvocatura  
dello Stato di Napoli nella persona dell'avv.to S. Fiorentino Via Diaz n. 11;

Appellati

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale  
rappr.te p.t., rappr.ta e difesa dall'avv.to F. Niceforo c/o il quale elett.te domicilio  
in Napoli Via S. Lucia n. 81;

Appellato

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23.07.2004 De Blasio Antimo, preposto alla Direzione dell'Ufficio  
Idrografico e Mareografico di Napoli come da decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
inserito nella tabella D del D.P.R. n. 106/1993 in materia di riorganizzazione e potenziamento dei servizi  
tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio, transitato alla Regione Campania per effetto  
del decreto interministeriale del 5 agosto 2002, e titolare di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art.  
19 comma 5° del D.Lgs. n. 29/1993, dal 22.05.2000 al 31.12.2004, con applicazione del CCNL del  
personale con qualifica dirigenziale del comparto ministeri, aveva lamentato di avere subito un

illegittimo comportamento da parte di ciascuna amministrazione a seguito del decreto interministeriale del 5.08.2002 nonché a seguito del contratto intercorso con la Regione Campania in data 28.10.2002 e chiedeva dichiararsi la illegittimità del decreto interministeriale citato e per l'effetto accertare e dichiarare ancora in corso il rapporto di lavoro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in subordine dichiarare il rapporto di lavoro con l'A.P.A.T.; in subordine dichiarare la nullità del contratto di lavoro stipulato con la Regione Campania ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative essendo stato violato l'art. 7 comma 4° del D.Lgs. 112/98 con condanna della Regione al risarcimento del danno nella misura di euro 8.614,46 corrispondente alla differenza tra l'importo dell'ultima retribuzione percepita presso la Presidenza e quanto percepito presso la Regione Campania; in subordine condannare la Regione Campania al risarcimento dei danni, biologico, esistenziale, patrimoniale e non patrimoniale, morale, alla professionalità ed all'immagine e dignità da quantificarsi previa C.T.U. in misura non inferiore ad 1 milione di euro o in altra somma maggiore oltre accessori e vittoria di spese del grado.

Si costituivano i convenuti i quali con argomentazioni varie chiedevano il rigetto della domanda spese vinte.

Con sentenza n. 17599 emessa in data 28.05.2008 e depositata in data 25.07.2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - rigettava il ricorso depositato il 23.07.2004 da De Blasio Antimo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'A.P.A.T. e della Regione Campania con compensazione per intero delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello il De Blasio con ricorso depositato in data 25.07.2009 e con argomentazioni varie reiterava quanto già chiesto in primo grado.

Concludeva chiedendo all'adita Corte d'Appello di Napoli, Sezione del Lavoro, di voler, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza accogliendo integralmente le domande perché fondate; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Fissata dal Presidente, a norma dell'art. 435 c.p.c., l'udienza collegiale di discussione si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Economia



e Finanze, l'A.P.A.T. e la Regione Campania deducendo l'infondatezza, punto per punto, dell'avverso gravame - di cui chiedeva la reiezione, con rivalsa delle spese con attribuzione. All'odierna udienza collegiale, previa C.T.U. medica, la Corte si è pronunciata come da dispositivo.

#### *MOTIVI DELLA DECISIONE*

Ritiene la Corte che l'appello sia, per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo, parzialmente fondato ed entro tali limiti debba essere accolto.

Alla disamina dei contrapposti motivi di gravame, è opportuno premettere che, com'è noto, il dovere di motivazione del giudice d'appello resta sempre collegato ai motivi di impugnazione (v., al riguardo, Cass. n. 9177/97 ed altre), ragion per cui ogni altra questione, non specificamente riproposta dalle parti in questa sede in via principale o incidentale, è ormai coperta da giudicato.

Ora nel caso in esame alcuna pretesa, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, può ritenersi accoglibile nei confronti dell'A.P.A.T. sul presupposto della sentenza favorevole ottenuta da altri colleghi, inseriti nella tabella "D" come il De Blasio, dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato, sentenze che avevano dichiarato la illegittimità del decreto interministeriale nella parte in cui non aveva consentito l'esercizio del diritto di opzione per il transito all'A.P.A.T.

Oltre alla circostanza che a tali procedimenti il De Blasio non aveva partecipato osserva, comunque, il Collegio che quest'ultimo sottoscrivendo un contratto con la Regione Campania nell'ottobre 2002 aveva mostrato la chiara volontà di transitare nei ruoli di quest'ultima.

Né alcuna pretesa può vantare nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ostandovi sempre il contratto di lavoro sottoscritto con la Regione.

Ne deriva, dunque, il rigetto dell'altro motivo di appello con il quale il De Blasio chiedeva accertarsi e dichiarare ancora in corso il rapporto di lavoro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.





Con il terzo motivo di appello il De Blasio deduce la nullità del contratto di lavoro stipulato con la Regione Campania in data 28.10.2002 ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative ed in particolare per violazione dell'art. 7 comma 4° del D. Lgs. del 31.03.1998 n. 112 nella parte in cui al personale trasferito garantiva il mantenimento della posizione retributiva già maturata.

Sul punto occorre evidenziare, come peraltro osservato dal giudice di prime cure, che la mancata equivalenza tra retribuzione precedentemente acquisita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quella successiva presso la Regione Campania, attesa la particolare struttura della retribuzione spettante ai dirigenti, non comporta necessariamente la violazione del disposto contrattuale.

Il comma 5° dell'art. 28 del D.Lvo 165/2001 che ricalca esattamente quella del medesimo comma e del medesimo articolo del D.Lvo 29/1993 nella formulazione risultante a seguito delle modifiche del D.Lvo 80/1998 stabilisce che ai vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale è dovuto, fino al conferimento del primo incarico, il trattamento economico appositamente previsto dal contratto collettivo.

E' poi prevista una retribuzione di posizione in parte variabile ed una retribuzione di risultato. In relazione a detta ultima voce è precisato che le amministrazioni e gli enti definiscono i criteri per la determinazione e la erogazione annuale di questa, sempre però previa determinazione degli obiettivi e della certificazione dei risultati.

Dunque è la stessa natura dell'emolumento che induce ad escludere che la retribuzione di posizione in parte variabile e quella di risultato possa essere attribuita automaticamente al dirigente.

Per le considerazioni di cui sopra anche questa domanda dell'appellante non può essere accolta.


Merita censura invece e dunque va accolto tale motivo di appello l'assunto del primo giudice laddove, pur riconoscendo alla luce della esperita prova per testi che il ricorrente-oggi appellante- presso la Regione Campania era stato preposto ad attività dequalificanti e pur riconoscendo l'esistenza di notevoli ripercussioni negative sullo stato di salute, non aveva individuato una responsabilità dell'Amministrazione nella omessa attribuzione al dott. De Blasio di qualsivoglia incarico o funzione dirigenziale.



Non è, difatti, condivisibile la tesi del giudice di prime cure che, riproponendo una questione ampiamente discussa in primo grado, fa leva sull'assoluta inesistenza, in casi del genere ed ancor prima della stipula del contratto individuale di conferimento dell'incarico, del carattere costitutivo del rapporto di lavoro tra il dirigente e l'Amministrazione, di un diritto soggettivo dell'interessato a ricoprire un qualsiasi incarico di livello dirigenziale, sul presupposto che l'incarico, ovvero la scelta del dirigente, sia un provvedimento amministrativo discrezionale, di natura fiduciaria, rientrante nell'attività privatistica introdotta nel solco del D. Lgs. n. 29/93 ed espressione del potere di auto-organizzazione dell'amministrazione e della funzione di indirizzo politico-amministrativo ad essa demandato.

E' vero - rileva la Corte - che non è ravvisabile un diritto al conferimento di un "determinato" incarico dirigenziale in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., va riconosciuta alla qualifica dirigenziale nel lavoro pubblico soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v., al riguardo, Cass. civ. sez. lav., n. 5659//2004, n. 23760/2004, n. 7131/2005, n. 3880/2006, n. 4275/2007, n. 14624/2007) e nemmeno è consentito al giudice di sostituirsi alla parte pubblica per attribuire d'imperio concrete mansioni dirigenziali.

In particolare, hanno ritenuto, con ragionamento condivisibile, i giudici di legittimità che in materia di incarichi dirigenziali il Legislatore abbia attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica mettendolo così a disposizione (prima del ruolo unico di cui al D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 15, ed ora nei ruoli di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 23, con l'ulteriore modifica apportata ex art. 3 L. n. 145/2002), sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali: rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può, dunque, atteggiarsi come diritto soggettivo pieno - con la conseguenza che la pretesa risarcitoria non può essere fondata sulla lesione *tout court* di tale diritto - bensì come "interesse legittimo di diritto privato", da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria di "diritti" di cui all'art. 2907 del codice civile, ascrivibili pur sempre alla categoria dei diritti



soggettivi e, come tali, suscettibili di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria. E la tutela di detta posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante a una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato.

Ciò significa che - se pure per le ragioni testè enunciate non sussiste il diritto soggettivo al conferimento di uno specifico incarico dirigenziale - la pretesa azionata dal dipendente può rinvenire accoglimento nei limiti, per l'appunto, della tutela risarcitoria allorquando il colpevole ritardo posto in essere dall'Amministrazione nel conferimento dell'incarico e nella stipula del contratto individuale e, quindi, nell'attribuire le mansioni proprie della qualifica rivestita, sia fonte di responsabilità per l'Amm.ne stessa in relazione all'eventuale lesione dannosa di legittimo affidamento.

Ebbene, nel caso di specie il De Blasio ha dedotto nel ricorso di primo grado che era stato dipendente del Ministero dei Lavori Pubblici e poi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le quali aveva lavorato per quasi trenta anni dal 1972 al 2002 con pieno riconoscimento delle proprie capacità e della propria professionalità come risulta anche dalle gratifiche economiche riconosciutegli in conseguenza dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti.

Dal 2002, data in cui era transitato nei ruoli della dirigenza della Regione Campania il De Blasio da dirigente modello in piena ascesa professionale, era diventato soggetto professionalmente emarginato.

A far data dal trasferimento sino al 31.12.2002 il De Blasio aveva espletato solo le pratiche relative alla chiusura dell'esercizio contabile per l'anno 2002 rimanendo, invece, le funzioni del settore esclusivamente assegnate all'ingegnere Calcara.

Dal 1 gennaio 2003 il De Blasio non aveva ricevuto più incarichi né direttive, né ordini di servizio, rimanendo in uno stato di totale inattività.

Ha dedotto che le funzioni che in astratto avrebbe potuto svolgere, in quanto compatibili con la professionalità acquisita in anni di esperienza, erano state affidate nel tempo a persone terze rispetto al suo settore di appartenenza( ing. Monti e Fontana).

I rilievi sono fondati anche alla luce della documentazione acquisita.



Infatti, osserva la Corte, dall'ordine di servizio n. 4628 del 4.04.2003 è risultato che la Regione non aveva conferito alcun incarico dirigenziale al De Blasio pur essendo i servizi 03 e 04, a differenza degli altri servizi, privi di dirigenti.


Ulteriore conferma della situazione lavorativa del De Blasio si rinviene altresì nella nota del 12.05.2003 n. 173990 con la quale il dirigente di settore chiedeva all'assessore della protezione Civile ed al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di provvedere all'assegnazione del De Blasio ad altro settore poiché " ... al detto dirigente non è in atto attribuita la responsabilità di alcun servizio e che a seguito del nuovo assetto del Settore conseguente al trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione dell'ex S.I.M.N. le relative funzioni sono state attribuite al Servizio 04 di cui è titolare l'ing. Fontana".

Tale situazione di inattività rimaneva invariata anche successivamente posto che ogni conferimento di incarico era esclusivamente sulla carta essendo l'appellante privo di effettivi incumbenti nonché di strutture e di collaboratori.

E ciò è emerso anche dalla esperita prova per testi.

I testi escussi sul punto hanno evidenziato che il De Blasio era stato preposto ad attività non particolarmente qualificanti.

Il teste Giuseppe Tranfaglia ha dichiarato: " ... dopo la soppressione dell'ufficio eravamo rimasti io ed il ricorrente e svolgevamo alcuni adempimenti di carattere tecnico ed invece gli amministrativi ed una gran parte dei tecnici sono andati via. Mi è capitato di passare dall'ufficio del ricorrente presso la Regione e posso riferire che il suddetto non svolgeva certamente le mansioni relative al suo inquadramento. Quando il ricorrente è stato trasferito alla Regione Campania l'ho incontrato ed ho avuto modo di vedere lo stesso lavorare in un ufficio degradato, poco illuminato, senza postazione informatica ... comunque lavorava senza coordinare il personale ed ho avuto modo di vedere che era in condizioni psicofisiche particolarmente compromesse dalla sua posizione lavorativa".



Il teste Francesco Drago ha riferito: " ... quando il ricorrente è stato trasferito alla Regione Campania l'ho incontrato ed ho avuto modo di vedere lo stesso lavorare in un ufficio degradato, poco illuminato




16/  
9/4  
senza postazione informatica ... lavorava comunque senza coordinare il personale ... ho avuto modo di vedere che era in condizioni psicofisiche particolarmente compromesse".

Il teste Panariello Antonio ha riferito: " ... il nuovo ufficio a cui è stato addetto il De Blasio era diverso da quello precedente ... nel nuovo ufficio per un lungo periodo il De Blasio non ha svolto alcuna attività. Non gli è stata assegnata neanche una stanza e successivamente gli è stata assegnata una stanza che condivideva con altre persone . tale stanza non era dotata neanche di computer, telefono o sedie. Non vi erano carte sulla scrivania per cui non svolgeva alcuna attività. La condizione lavorativa del ricorrente dal 2002 è particolarmente mortificante".

In siffatto contesto, non può, dunque, non ritenersi superata l'indicata soglia di ragionevolezza e ravvisabile, conseguentemente, ad avviso anche di questa Corte, il dato del colpevole ritardo comunque addebitabile all'Amministrazione, che ha finito per determinare, per effetto della mancata attribuzione - nonostante i ripetuti solleciti ed in dispregio anche dei canoni generali di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (v. Cass. S.U. n. 8595/98 e Cass. SL n. 26892/2006) - di qualsivoglia incarico confacente, l'insorgere di un'obbligazione risarcitoria collegata alla lesione alla professionalità e alla forzata inattività nell'ambito di mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita.

Inoltre - se è vero che in siffatta materia il risarcimento del danno postula l'allegazione (e la prova) a carico del lavoratore circa la lesione di un interesse legittimo privato in dipendenza dell'inadempimento di obblighi gravanti sull'amministrazione, in relazione agli atti prospettati, nonché del danno subito dal lavoratore, in dipendenza dello stesso inadempimento (v. Cass. S.U. n. 6572/2006 ed altre) - non è revocabile in dubbio che nella fattispecie in esame tale prova possa dirsi senz'altro raggiunta, anche col ricorso a presunzioni. Al riguardo, la S.C. ha puntualizzato che in materia di pubblico impiego privatizzato, ove sia stato accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con procedimento logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della



professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione ed alle altre circostanze del caso concreto (v. Cass. civ., sez. lav., n. 1974/2008, n. 18813/2008, n. 24732/2008, n. 28274/2008, n. 4652/2009, n. 10864/2009).

Il collegio, dunque, in aderenza al più recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, ritiene in caso accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ. la possibilità di desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 14729 del 26/06/2006; in senso analogo v. pure n. 15955 del 2004 e Sezioni Unite n. 6572 del 2006 cit. - cfr. altresì Cass. lav. n. 26666- 6/12/2005).

Pertanto, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (Cass. lav. n. 29832 del 19/12/2008).

Pertanto, come meglio chiarito dalle Sez. un. civ. della S.C. con la sentenza n. 6572 del 24/03/2006 cit., in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel



mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Sez. Un. n. 6572/06 cit.; cfr. altresì Cass. lav. n. 26666- 6/12/2005 rv. 585678, secondo cui il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno -anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico- subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita -lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso- è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. Tale prova può essere data, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito -le cui valutazioni, se corrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità- il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata



sull'equità; v. ancora Cass., sez. lav., 18-10-1999, n. 11727, secondo cui l'illegittimo demansionamento può comportare il risarcimento del danno da lesione del diritto del lavoratore a una normale vita di relazione).

Orbene, nel caso esaminato, non può sottacersi che il dott. De Blasio, giunto all'apice della carriera direttiva, si è visto negare le funzioni dirigenziali dopo aver ricoperto sin dal '72 tali compiti coordinando uffici di grandi dimensioni con circa 20 dipendenti, dal che appare evidente il pregiudizio arrecato alla sua professionalità, oltre che all'immagine e alla vita di relazione nel contesto ambientale nel quale è andata a snodarsi la spiacevole vicenda, in riferimento a soggetto con valutazioni di ottimo. In effetti, con il ricorso introduttivo parte attrice, nel denunciare la mancanza di alcun incarico, lamentava conseguenti danni sia in ordine al suo equilibrio psichico, sia il danno alla sua professionalità.

Tale inattività infatti aveva provocato seri danni sia in ordine all'equilibrio psichico -vivendo lo stesso con forte frustrazione depressione il fatto di non essere stato adibito ad alcuna mansione.

Al riguardo, inoltre, il ricorrente precisava tra l'altro che non era più in grado di avere una vita di relazione che si era chiuso nella sua depressione autistica, incapace di accertare la mortificazione ricevuta dopo decenni di lavoro condotto con grande professionalità e senso di responsabilità, oltre al danno alla salute con l'insorgere di uno stato psicotico depressivo di estrema gravità.

Dunque, osserva il Collegio, è innegabile che la professionalità -unitariamente, intesa nei sensi di cui sopra, ed indubbiamente elevata, acquisita dal De Blasio risultò di non poco pregiudicata laddove fu addetto ad un ufficio privato di mansioni e senza alcun personale da coordinare.

Così, inevitabilmente il permanere privo di mansioni finì per svuotare, almeno in buona parte, il bagaglio di conoscenze e di elevata manualità in precedenza accumulato, da incidere, negativamente, non solo sulla sfera più strettamente psichico-personale del diretto interessato, specie agli occhi della comunità nella quale continuò a prestare le sue energie, però soprattutto fisiche, ma anche sulla sua figura di lavoratore.



Complessivamente, pertanto, è indiscutibile una non insignificante lesione alla professionalità, complessivamente intesa alla stregua della succitata giurisprudenza, che va quindi congruamente ed equitativamente reintegrata, però limitatamente al periodo in cui detto pregiudizio può legittimamente, non escluso quindi il profilo eziologico - temporale, imputarsi alla Regione, che aveva dato luogo al demansionamento.

Acclarata, dunque, in base a quanto precede, la sussistenza di una condotta antigiusuridica, produttiva di danni, imputabile a fatto e colpa del datore di lavoro pubblico, occorre, a questo punto, passare all'aspetto dell'ammontare del *quantum debeatur*.

Sul punto è necessario un breve excursus storico.

Una risalente giurisprudenza di merito propendeva per una utilizzazione parametrica della retribuzione di riferimento, giungendo a liquidare in via equitativa una mensilità di retribuzione per ogni mese in cui sono state svolte le mansioni non equivalenti, evidentemente sul presupposto che il compenso percepito dal dipendente retribuiscia la prestazione delle mansioni inferiori ma non la sottrazione delle mansioni originarie (Trib. Roma, 19.10.93; Pret. Milano, 17.6.93; Pret. Milano, 8.4.93; Pret. Milano, 28.12.90; Trib. Milano, 6.12.89; Pret. Roma, 25.3.88).

Tale tecnica di liquidazione non appariva però, tenere in debito conto che la retribuzione del lavoratore remunera, oltre la professionalità, elementi diversi quali il tempo di lavoro, la penosità fisica, lo sforzo intellettuale, e quindi non solo la qualità del lavoro ma anche la quantità di esso (cfr. Pret. Milano, 21.1.92; Trib. Roma, 28.2.90).

In ragione di ciò la retribuzione rappresentava di sicuro un parametro di riferimento, ma certo non l'unico, di una liquidazione equitativa ex artt. 1226, 2056 c.c. e 432 cpc (Pret. Milano, 13.10.92; Pret. Napoli, 10.10.92; Pret. Milano, 21.1.92; Trib. Firenze, 1.2.91; Trib. Roma, 28.2.90).

In questi sensi si è espressa anche la Cassazione che ha giudicato non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno, posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per

qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione) anche del contenuto professionale della prestazione; l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall'annientamento delle prestazioni proprie della qualifica (Cass. n. 9228 del 2001). Si è anche precisato, però, che l'applicazione di tale parametro non è automatica, in quanto può tener conto dei diversi livelli di dequalificazione e giustificare così differenti risarcimenti (Cass. n. 835 del 2001).

Nel caso che ci occupa pertanto si ritiene equo determinare il danno professionale subito dall'appellante nella misura di euro 31.728,00 corrispondente al 70% dell'importo della retribuzione mensile base pari ad euro 2.644,00 (come da busta paga in atti) a partire dal gennaio 2003 fino alla notifica del ricorso di primo grado oltre accessori sulla somma rivalutata dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata da tale data in poi.

Tale parametrizzazione si rivela del tutto congrua, oltre che conforme ad una diffusa prassi giurisprudenziale, con la quale, pur talvolta con l'adozione di soluzioni variegate e percentuali molto diverse tra loro, generalmente variabili dal 25 al 100%, si è frequentemente inteso assumere come misura risarcitoria per il periodo di dequalificazione una quota della retribuzione netta percepita dal lavoratore.

Residua la richiesta di risarcimento del danno biologico ascrivibile interamente alla responsabilità del datore di lavoro il quale deve essere dichiarato tenuto al risarcimento del danno biologico.

Quanto emerge poi dalla relazione di consulenza medico legale psichiatrica resa dal prof. Antonio Felz , dimostra il nesso di causalità tra i fattori stressanti subiti nell'ambiente lavorativo e la condizione patologica sofferta dal De Blasio.

Il perito ha accertato che il De Blasio: " ... è affetto da una condizione patologica caratterizzata da una sintomatologia ansiosa depressiva di tipo reattivo di grado lieve ma complicata per la concomitante cardiomiopatia dilatativa postinfartuale".



Venendo ora alla liquidazione, necessariamente equitativa, del danno biologico subito dalla parte ricorrente, danno inteso nella comune accezione giurisprudenziale di menomazione della integrità fisico- psichica della persona in sé e per sé considerata a prescindere da valutazioni in ordine alla capacità del soggetto a produrre reddito, questo ritiene di poter seguire nella fattispecie in esame le tabelle per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea e permanente recentemente elaborate a seguito di concentrazioni tra le Sezioni civili del Tribunale di Milano.

Questo metodo di calcolo che attribuisce determinati valori per ogni punto percentuale di invalidità permanente, in base ai parametri della percentuale di invalidità complessivamente accertata e dell'età del soggetto, porta nella fattispecie per cui è processo alla liquidazione del danno nella misura di euro 76.498,00 danno già attualizzato perché calcolato alla attualità.

Alla stregua di tutto quanto sin qui argomentato l'appello va parzialmente accolto con riforma parziale della sentenza impugnata che per il resto si conferma.

Sussistono, infine, giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza, per dichiarare compensate per metà tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno biologico, comprensivo del danno morale, in favore dell'appellante nella misura di euro 76.498,00, danno già attualizzato perché calcolato all'attualità ed euro 31.728,00 a titolo di danno da demansionamento oltre rivalutazione ed interessi sulla somma non rivalutata dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata da tale data in poi.

Conferma per il resto l'impugnata sentenza.

Compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero  
Economia e Finanze e dell'APAT

Compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la sola Regione al pagamento  
dell'ulteriore metà liquidata per il primo grado in euro 2.500,00 ed euro 2.100,00 per il  
secondo oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipante.

Napoli 6.04.2016

Il Giudice estensore

D.ssa Anna Maria Beneduce

*Anna Maria Beneduce*

Il Presidente

D.ssa Raffaella Genovese

*Raffaella Genovese*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	15 GIU. 2016
Il Cancelliere	

*[Signature]*

**Sentenza Corte di Appello di Napoli -Sez.Lav.-**  
**Numero 2736/2016**  
**Dipp. De Blasio Antimo**  
**Avv.ti Tamburro L. e Giustini C.**

Diritti e onorari			4.600,00
spese generali	15,00%	4.600,00	<u>690,00</u>
			5.290,00
CPA	4%	5.290,00	<u>211,60</u>
			5.501,60
IVA	22%	5.501,60	1.210,35
TOTALE FATTURA			<b>6.711,95</b>
RITENUTA	20%	5.290,00	1.058,00
NETTO A PAGARE			5.653,95